

**Schema di decreto «correttivo» al Codice
dei Contratti Pubblici (n. 36/2023) -
approvato in via preliminare dal CDM
del 21 ottobre u.s.**

ANALISI PRINCIPALI CONTENUTI

In relazione allo schema – approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre u.s. - del **decreto «correttivo» al Codice dei Contratti Pubblici**, di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per quanto di competenza della **Direzione Legislazione Opere Pubbliche dell'ANCE**, si evidenziano di seguito i principali contenuti.

Progettazione

- I contratti di lavori di **manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati **sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica** costituito almeno da: a) relazione generale b) computo estimativo dell'opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; d) piano di sicurezza e di coordinamento (elaborati di cui all'articolo 6, co 8-bis dell'Allegato I.7). L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo (art. 41, co 5 bis);
- viene affidata al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, con apposite linee guide, la definizione di indirizzi tecnici per lo **sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica** da porre a base di gara per l'affidamento del contratto di **progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori** (art. 44, co 1);
- possibilità di ricorrere **all'appalto a corpo nei soli casi** in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'opera o del lavoro, la stazione appaltante, **motivandolo espressamente**, ne ritiene necessario il ricorso (All. I.7, art. 5).

Prezzari

- Per i contratti relativi a lavori, viene precisato che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei **prezzari aggiornati predisposti annualmente** (art. 41, co 13);
- Introdotta tra i compiti del tavolo tecnico, istituito presso il MIT e coordinato dal CSLPP, in tema di aggiornamento dei prezzari, la definizione e realizzazione di uno **schema di analisi dei prezzi**, da **porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati** (All. II.14, art. 6, co 2).

Procedure di gara

- precisato che i **documenti iniziali** di gara sono pubblicati, per gli appalti di lavori, **entro tre mesi** dalla data di **approvazione del progetto** (art. 17, co 3-bis e All. I.3, co 1);
- introdotta la possibilità per il bando di prevedere **l'offerta in aumento**, individuandone i limiti di operatività (art. 70);
- previsto l'istituto dell'**accordo di collaborazione plurilaterale**, con il quale le parti rilevanti, coinvolte nell'esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, regolano le interazioni tra i loro rapporti e definiscono gli impegni, le attività e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato (art. 82 bis); lo schema di accordo è redatto in coerenza con i contenuti dell'**Allegato II-6-bis**, appositamente previsto;
- in tema di **illecito professionale**, viene espressamente specificato che l'applicazione di **penali in misura pari o superiore al 2 per cento dell'ammontare del netto contrattuale**, rientra tra le condotte dell'operatore economico che la stazione appaltante può ritenere rilevante, ai fini dell'esclusione (art. 98);

...segue...

Procedure di gara

- In tema di **garanzie**, viene chiarito che la **riduzione fino al 20 per cento**, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell'allegato II.13 del Codice, **è cumulabile con quella del 10 per cento**, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (art. 106);
- introdotta la possibilità di prevedere **criteri premiali** per gli operatori economici che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi cinque anni, hanno ottenuto **premio di accelerazione** e per gli operatori che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara eseguiti negli ultimi dieci anni, hanno adempiuto correttamente **all'accordo di collaborazione** (art. 108, co 7).
- Ai fini dell'individuazione del **lotto quantitativo**, viene eliminata la necessità che questo sia **funzionalmente autonomo**, purché inserito in una programmazione idonea a garantire la realizzazione di opere funzionalmente autonome (All. I.1, art. 3, co 1, lett. u).
- previsto, in caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, **l'obbligo di individuare**, nei contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti, in **clausole espresse, le prestazioni del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudicano**, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, sancendo altresì la nullità di ogni patto che esclude o limita la responsabilità del progettista per tali errori o omissioni (art. 41, co 8 bis).

Affidamenti Servizi di Ingegneria e Architettura

- Per gli affidamenti di **servizi di ingegneria e architettura** e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di **importo pari o superiore a 140 mila euro**, si prevede che:
 - a) ai fini dell'individuazione **dell'importo da porre a base di gara**, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili, i corrispettivi sono determinati secondo le **modalità dell'Allegato I.13**, recante la determinazione dei parametri per la progettazione;
 - b) le stazioni appaltanti **procedono** all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'**OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** nel rispetto dei seguenti criteri:
 1. per il **65 per cento dell'importo a base di gara**, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un **prezzo fisso** (art. 108, comma 5);
 2. **il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.**
 - c) La stazione appaltante definisce il **punteggio relativo all'offerta economica** secondo i metodi di calcolo previsti all'articolo 2-bis dell'Allegato I.13 e stabilisce un **tetto massimo** per il punteggio economico, **entro il limite del 30 per cento**
- Per i **servizi di ingegneria e di architettura** di importo **inferiore a 140 mila euro** (affidati ex art. 50, co 1, lett. b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'**Allegato I.13** possono essere **ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento**.

Lavori «Sottosoglia»

In relazione agli **appalti di lavori “sottosoglia” che non presentano interesse transfrontaliero**, viene:

- previsto che, **in casi motivati**, ove la stazione appaltante utilizzi le procedure negoziate senza bando, ai sensi dell’articolo 50, il contraente uscente possa essere **reinvitato o individuato** quale affidatario diretto, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa (art. 49);
- precisato che gli importi delle **garanzie (provvisoria e definitiva)**, per tali contratti, non sono soggetti alle riduzioni e agli aumenti previste per il “soprasoglia” (art. 53);
- introdotta la possibilità per le SA di **riservare il diritto di partecipazione** alle procedure di appalto e/o concessione o di riservarne l’esecuzione **a piccole e medie imprese** (art. 61);
- corretto il **metodo A** per la determinazione della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica (All. II.2).

Revisione dei prezzi

- In tema di **revisione dei prezzi**, viene
 - precisato che **l'importo revisionale liquidabile è nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento** (art. 60);
 - introdotto **l'allegato II.2-bis** che recepisce il lavoro del tavolo MIT sulla **revisione dei prezzi**, il quale, *inter alia*, prevede che:
 - a) la revisione si applichi ai lavori di **nuova costruzione** e a quelli di **manutenzione ordinaria e straordinaria**;
 - b) sia obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi** anche in caso **subappalto** e/o subfornitura;
 - c) il momento di riferimento per il calcolo **sia il provvedimento di aggiudicazione**;
 - d) l'indice sintetico venga individuato dal progettista;
 - e) la **revisione venga effettuata in automatico** dalla SA, anche in assenza di istanza di parte;
 - f) il compenso a titolo revisionale si possa pagare con **Sal revisionali o con un unico Sal** che riporti distintamente le somme;
 - g) in caso di **appalto integrato**, l'indice venga individuato in sede di approvazione del PFTE ed è ricalcolato al momento della progettazione esecutiva;
 - h) quando le **somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento**, la stazione appaltante debba **attivare in tempo** utile le procedure per il reintegro delle somme, **nel caso degli appalti di lavori** anche attraverso **rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori**, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili **varianti in diminuzione del medesimo intervento**.

Qualificazione Stazioni Appaltanti

- viene chiarito che il **sistema di qualificazione** delle stazioni appaltanti opera anche per la fase di **esecuzione**, fissando i relativi requisiti separatamente nell'allegato II.4 (art. 63);
- vengono **esclusi i soggetti privati** tenuti all'osservanza delle disposizioni del Codice (**opere di urbanizzazione a scomputo**) dal **sistema** di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 62, co 17);
- **prorogata fino al 31 dicembre 2026** (dal 30 giugno 2024) la possibilità per gli **uffici giudiziari non in possesso dei requisiti di qualificazione** di progettare e affidare i lavori di manutenzione straordinaria o finalizzati a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, avvalendosi di un Rup dotato di competenze tecniche in materia di ingegneria o architettura (All. II.4, art. 1).

Qualificazione Operatori Economici

- In tema di **consorzi stabili**,
 - è espressamente **vietata la partecipazione** a più di un consorzio stabile,
 - nonché introdotto il **divieto di avvalimento** per i requisiti del consorzio **non maturati in proprio**, fornendo specifica **indicazione di tali requisiti nell'attestazione** di qualificazione **SOA** (art. 67, co 7);
 - viene inoltre consentito agli stessi di qualificarsi:
 - a) sulla base dei **requisiti posseduti in proprio** dal consorzio;
 - b) sulla base dei **requisiti** posseduti dalle singole **imprese consorziate designate per l'esecuzione** delle prestazioni;
 - c) sulla base dei **requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, mediante avvalimento** (art. 67, co 2);
- viene esteso ai **consorzi di cooperative e a quelli tra imprese artigiane** l'obbligo, per le consorziate esecutrici e per quelle che prestano i requisiti, di possedere i requisiti generali (art. 67, co 3);
- viene **abrogato il rating d'impresa (art. 109)**; conseguentemente, resta **soppressa la rilevanza del rating di legalità**, ai fini della determinazione dello stesso **rating di impresa** (art. 222, co 7);

...segue....

Qualificazione Operatori Economici

- per gli appalti di **lavoro di importo pari o superiore ai 20 mln di euro**, viene eliminata la possibilità per le SA di richiedere, in alternativa ad eventuali parametri economico-finanziari, un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'operatore economico deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Al contempo, rimane nell'**allegato II.12** l'obbligo per l'operatore di dimostrare **una cifra d'affari in misura pari a 2,5 volte l'importo a base di gara nel quinquennio antecedente** (art. 103);
- in caso di **avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta**, il previsto **divieto di partecipare alla medesima gara** per l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, viene mitigato, ritenendolo operativo **salvo che l'impresa ausiliata non dimostri in concreto**, su richiesta della stazione appaltante, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso **centro decisionale** (art. 104, co 12);
- in via transitoria, sono considerati **restauratori di beni culturali** i soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento (art. 225, co 5);
- ai fini della **qualificazione dell'operatore economico con i "lavori privati"**, viene eliminata la necessità di allegare una copia del progetto approvato che sia anche **autenticata** (All. II.12, art. 24);
- i soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di **direttore tecnico** risultante da un attestato in corso di validità **possono continuare a svolgere tali funzioni** (All. II.12, art. 25).

Esecuzione

- quando in sede di **stipula** dei **contratti attuativi** di un **accordo quadro**, non è garantito il principio di **conservazione dell'equilibrio contrattuale** e non è possibile garantire il medesimo principio mediante **rinegoziazione secondo buona fede**, è sempre fatta salva la possibilità per l'appaltatore di invocare la **risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta**(art. 59, co 5 bis);
- introdotta una disciplina più compiuta delle **varianti in corso d'opera**, richiamando esplicitamente come causa di varianti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili, nonché le difficoltà di esecuzione derivanti da **cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti rinvenimenti imprevisti o non prevedibili** (art. 120);
- reintrodotta l'istituto delle cd «**varianti non varianti**», prevedendo che con costituiscono varianti in corso d'opera:
 - a) la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione, a **condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali**;
 - b) gli **interventi imposti dal DL per la soluzione di questioni tecniche emerse nell'esecuzione dei lavori**, a condizione che non alterino considerevolmente i contenuti progettuali e che **possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera**.
- previsto obbligo per le stazioni appaltanti di **verificare in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva** che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni esecutive coerenti con il principio del risultato (resta fermo art. 41, co 8bis, vedi *supra*).

Esecuzione

- prevista come **obbligatoria**, e non più come mera possibilità, la **risoluzione** del contratto di appalto da parte della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore, nel caso in cui al momento dell'aggiudicazione ricorra una delle **cause di esclusione automatica** (art. 122);
- introdotto in via obbligatoria il **premio di accelerazione**, da corrispondere a seguito dell'approvazione del certificato del collaudo. A tal fine, la stazione appaltante stabilisce **l'ammontare del premio secondo soglie progressive, in ragione dell'interesse all'esecuzione anticipata dei lavori, e determina gli scaglioni temporali al cui raggiungimento il premio è riconosciuto** (art. 126);
- innalzati - rispetto all'attuale disciplina del Codice 36/2023 - i **criteri di calcolo in misura giornaliera delle penali**, che vengono portati ad un range compreso tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille, e non più tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille (art. 126, co 1);
- chiarito che il **RUP rilascia il certificato di esecuzione** dei lavori entro **trenta giorni** dalla richiesta dell'esecutore (All. I.2, art. 8);
- introdotto **l'obbligo di compilazione dei libretti** delle misure attraverso la registrazione delle misure **rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore** (All. II.14, art. 12, co 11); previsto, inoltre, **per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, contabilità semplificata** (All. II.14, art. 12, co 11-bis).

Subappalto

- In tema di **subappalto** (art.119), viene previsto:
 - l'obbligo di stipulare il relativo **contratto in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese**, ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una **diversa soglia** di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento (comma 2);
 - nei contratti di sub-appalto o negli altri sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, obbligo di inserire **clausole di revisione prezzi** riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del sub-appalto o del sub-contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 e in coerenza all'Allegato II-2-bis - vedi anche *sub* revisione dei prezzi (comma 2-bis);
 - **l'obbligo per il subappaltatore di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale**, ovvero un differente contratto collettivo, **purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele** di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale (comma 12);
 - la possibilità **per i soli subappaltatori di utilizzare i CEL relativi alle prestazioni eseguite** (art. 119, co 20), limitando per l'appaltatore l'utilizzo dei lavori dati in subappalto, **in sede di qualificazione dell'appaltatore stesso, ai solo fini della dimostrazione della cifra d'affari complessiva** (All. II.12, art. 23).

Anticipazione del prezzo

In tema di **anticipazione del prezzo contrattuale** (art. 125), viene:

- superata l'errata applicazione della sua suddivisione per anni **contabili nei lavori pluriennali**, chiarendo che tale modalità di erogazione opera solo per i servizi e forniture; conseguentemente, **per i lavori** l'anticipazione dovrà essere calcolata **sull'importo complessivo del contratto di appalto**, anche nel caso di contratti pluriennali;
- in caso di **appalto integrato**, precisato che l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- **rimodulato l'importo della stessa**, calcolando pari al **20 per cento per i contratti di importo inferiore a 500 mln di euro**, pari al **15 per cento** per i contratti di importo compreso **tra 500 mln e 5 miliardi di euro** e, infine pari al **10 per cento** per i contratti di **importo pari o superiore a 5 miliardi di euro**. Resta salva la possibilità per le stazioni appaltanti, con i documenti di gara, di prevedere **un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento** per i contratti di importo inferiore a 500 milioni di euro, **fino al 20 per cento** per i contratti di importo compreso tra i 500 milioni e i 5 miliardi di euro e **fino al 15 per cento** per i contratti di importo pari o superiore ai 5 miliardi di euro.

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

In relazione a tale istituto, viene

- chiarita l'applicazione ad **appalti e concessioni** (art. 215, co 1);
- previsto l'obbligo di acquisizione del parere del Collegio nei casi di iscrizione di **riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori "sopra-soglia"**, nonché in caso di **risoluzione contrattuale** (art. 216, co 1);
- **esclusa la possibilità che la pronuncia del CCT assuma natura di lodo arbitrale** nei casi in cui è richiesto un parere sulla **risoluzione contrattuale**, oltre che alla già prevista ipotesi di parere sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori;
- precisato che il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano **riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo**; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia (art. 219);
- statuito che le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e dell'Allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore del provvedimento in commento, si applicano, **in assenza di una espressa volontà contraria delle parti**, anche ai collegi già costituiti ed operanti alla medesima data (art. 225-bis).

- ...segue..

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

In relazione all'**Allegato V.2**, che regola le modalità di costituzione di costituzione del Collegio, vengono apportate le seguenti modifiche:

- previsto che, fermo restando il diritto dei componenti a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, **la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, co 7-bis, del dl 76/2020** e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del collegio non può superare:
 - a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da **tre componenti**, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
 - b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da **cinque componenti**, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro (art. 1 co 4);
- confermata la previsione generale secondo cui **il compenso complessivo spettante al collegio non può superare il triplo della parte fissa** (art. 1, co 5);
- disposto che **non possono essere nominati membri** del collegio, *inter alia*, coloro che abbiano svolto, con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, **attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico** per una delle parti (art. 2, co 3, lett c);
- introdotto il diritto dei componenti ad un **rimborso delle spese a carattere non remunerativo** (All. V.2, art. 1 co 5);

Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

- rimesso ad **apposite linee guida adottate con decreto MIT, previo parere conforme del CSLPP, la definizione dei parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo** che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa (All. V.2, art. 1 co 6)*;
- precisato che le **dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili** solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo; inoltre, che i componenti del CCT **non possono essere revocati** successivamente alla sua costituzione (All. V.2, art. 5);
- previsto che, quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per **lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea**, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti (All. V.2, art. 7, co 3);
- statuito che alla **segreteria tecnico amministrativa** è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Detto compenso **è posto a carico dei componenti** del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del collegio (All. V.2, art. 8);

***Nb.** Nelle more dell'adozione di tale decreto, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella GURI n. 55 del 7 marzo 2022.

Settori Speciali (art. 141)

- viene resa omogenea la disciplina delle **garanzie** rispetto ai settori ordinari, estendendone la relativa disciplina, sia per il rilascio della garanzia provvisoria sia per quella definitiva, ai settori speciali (comma 3);
- viene prevista in via **obbligatoria l'applicazione dell'istituto dell'anticipazione del prezzo contrattuale**, del **CCT** e del **collaudo** (comma 3);
- viene consentito a tutte le **stazioni appaltanti e agli enti concedenti operanti in tali settori** – e non più esclusivamente alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi – di **specificare la nozione di variante in corso d'opera** in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea (comma 4);
- viene chiarito che la possibilità per le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi di **stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 98**, validi per i settori ordinari (art. 169, co 1).

PPP

In relazione a tale ambito, viene:

- introdotta una nuova disciplina per l'affidamento in concessione di lavori o servizi mediante **finanza di progetto** (art. 193);
- precisato che il **contratto di disponibilità** ha ad oggetto la realizzazione, riqualificazione o rifunzionalizzazione e la concessione in godimento all'amministrazione aggiudicatrice un'opera, destinata ad uso pubblico o di interesse pubblico. Inoltre, viene introdotta la possibilità di **ricorso a fondi comuni di investimento o Società immobiliari**, prevedendo altresì il conferimento da parte dell'amministrazione in tali fondi o in favore di tali Società di immobili, a titolo di corrispettivo totale o parziale, tenuto conto del relativo valore di mercato, da riqualificare mediante l'utilizzo di risorse finanziarie private e da destinare ad uso pubblico o di interesse pubblico (All. I.1, art. 2);
- previsto un **progetto di fattibilità ad hoc per la finanza di progetto** (All. I.7, art. 6 bis).

Contratti collettivi e clausole sociali

- introdotto l'**obbligo**, e non più la mera possibilità, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari, meccanismi e strumenti idonei a realizzare le **pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate** (art. 57, co 1).
- introdotto l'**allegato I.01**, in tema di **contratti collettivi** (All. I.01).

Semplificazione e regolamenti

Viene introdotta una **disposizione di semplificazione normativa (art. 226bis)** che apre alla possibilità di adottare uno o più regolamenti attuativi con l'obiettivo di sostituire i principali allegati al Codice*.

Tali regolamenti possono avere essere adottati con diverse forme e contenuti:

- con **decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del CDM, viene prevista la possibilità di sostituire gli allegati relativi ai **termini delle procedure di appalto** (All. I.3) e al **sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori** (All. II.12);
- con **decreto ministeriale**, possono invece essere adottati i regolamenti, ad esempio, in tema di **contratti collettivi** (I.01), contenuti minimi dei **documenti progettuali** (I.7) ed **elenchi degli operatori economici e indagini di mercato** per gli affidamenti di contratti “sottosoglia” (II.2);
- con riferimento ai **criteri di criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali** (I.14), il relativo regolamento dovrà essere adottato con decreto del MIT, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- sempre con decreto del MIT, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, potrà essere adottato il regolamento in tema di **«direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità»** (II.14).

***Nb.** Naturalmente, gli attuali allegati al Codice saranno abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti, che li sostituiranno integralmente, anche in qualità di allegati al codice stesso (comma 4).